

MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2025-2026

IIS "S. PUGLIATTI"

TAORMINA

TITOLO I – USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

Art. 1 — Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo (comportamenti e sanzioni)

1. **Definizioni.** Ai fini del presente Regolamento si intende per **bullismo** qualsiasi condotta intenzionale e reiterata di prevaricazione, aggressione, emarginazione o umiliazione, posta in essere da uno o più studenti ai danni di altro studente, idonea a ledere la dignità personale e a creare un clima ostile. Per **cyberbullismo** si intende qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffusione illecita di contenuti, furto d'identità realizzata per via telematica a danno di minori, in linea con la L. 29 maggio 2017, n. 71 e le Linee di orientamento ministeriali richiamate nel Regolamento 2024/25.
2. **Principi.** Gli interventi hanno **finalità educativa e riparativa**, sono ispirati a **gradualità e proporzionalità**, tengono conto della situazione personale, della gravità del fatto e delle conseguenze; allo studente è sempre offerta, ove possibile, l'opportunità di convertire le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica.
3. **Comportamenti sanzionabili (tipizzati).** Costituiscono, tra gli altri, illeciti disciplinari:
 - a) **Offese, minacce, insulti, denigrazioni** in presenza o on line (messaggi, post, commenti, meme; "body shaming", hate speech, discriminazioni).
 - b) **Molestie, stalking** e contatti indesiderati reiterati mediante chat/social/piattaforme scolastiche.
 - c) **Esclusione intenzionale** di compagni da gruppi o attività (on line/off line) con finalità di umiliazione.
 - d) **Diffusione, condivisione o pubblicazione** di immagini, audio, video o dati personali senza consenso, soprattutto se idonei a ledere onore o riservatezza (inclusi deep/face swap, fake account, doxxing).
 - e) **Riprese non autorizzate** in ambienti scolastici e **diffusione** dei relativi contenuti;
 - f) **Istigazione** o coordinamento di condotte altrui di bullismo/cyberbullismo.
 - g) **Vessazioni fisiche e danneggiamenti** di beni personali o della scuola. Le condotte di cui alle lett. e) devono intendersi altresì vietate alla luce del **divieto d'uso dei dispositivi elettronici personali** in orario scolastico e delle relative disposizioni interne.
4. **Misure immediate di tutela e gestione del caso.** Il personale scolastico interviene tempestivamente per **far cessare la condotta**, tutela la vittima, informa la famiglia e, se del caso, richiede/raccomanda la **rimozione** dei contenuti on line e la **segnalazione ai gestori** delle piattaforme; nei casi più gravi o di sospetto reato, informa l'Autorità competente. Resta fermo il diritto di ricorso/impugnazione secondo Statuto.

5. **Graduazione delle sanzioni (scala-tipo).** Nel rispetto delle competenze degli organi e del contraddittorio:
1. **Richiamo e nota** sul registro;
 2. **Ammonizione scritta** del Dirigente Scolastico, con elaborato riflessivo/attività formative su cittadinanza digitale e rispetto;
 3. **Attività riparative** (scuse formali, rimozione contenuti illeciti, lavori utili alla comunità scolastica, peer tutoring), anche in luogo/integrazione della sanzione;
 4. **Sospensione con obbligo di frequenza** (sospensione interna) con percorso guidato;
 5. **Allontanamento fino a 15 giorni** (Consiglio di Classe), con attività di cittadinanza solidale.

Art. 2 — Uso di smartphone e dispositivi elettronici personali (smartwatch, tablet, cuffie/auricolari wireless, smart ring, occhiali smart, altri wearables)

1. **Comportamenti sanzionabili (tipizzati).**
 - a) **Uso/consultazione** del dispositivo in orario scolastico.
 - b) **Uso durante verifiche/interrogazioni** o per aggirare consegne/valutazioni.
 - c) **Riprese foto/audio/video** non autorizzate in locali scolastici.
 - d) **Diffusione** (messaggi/social) di immagini, audio o video relativi a persone/ambienti scolastici senza consenso.
 - e) **Uso durante uscite didattiche, PCTO, eventi** dell'Istituto.
 - f) **Rifiuto** di consegnare il dispositivo al personale in caso di violazione. La tipizzazione risponde all'obbligo di individuare condotte e sanzioni nel regolamento interno.
2. **Misure immediate.** Il personale docente/ATA dispone l'**immediato ritiro temporaneo** del dispositivo e lo consegna in Presidenza; la **restituzione** avviene **a fine giornata** allo studente o, in caso di **recidiva, ai genitori**. Si informa la famiglia.
3. **Gradualità delle sanzioni e organi competenti.** (fermi restando contraddittorio e motivazione)

I livello – Infrazioni lievi/occasionali (es. uso sporadico in classe o durante l'intervallo):

- **Richiamo verbale** e **annotazione** sul registro (docente);
- **Ritiro temporaneo** del dispositivo fino al termine delle lezioni (docente/DS).

II livello – Recidiva o infrazioni durante prove:

- **Ammonizione scritta** del DS, **convocazione** famiglia, **compito riflessivo** su uso responsabile (DS, Coordinatore di classe, docente di educazione civica);
- **Sospensione con obbligo di frequenza** in attività educative (1–2 giorni) (Consiglio di classe).

III livello – Infrazioni aggravate (riprese non autorizzate; diffusione di contenuti; rifiuto consegna):

- **Sospensione dalle lezioni** fino a **15 giorni** con attività riparative e di cittadinanza (Consiglio di classe);

- Nei casi **eccezionalmente gravi** o reiterati, **allontanamento oltre 15 giorni** secondo Statuto (Consiglio di Istituto).

Le sanzioni sono **educative, proporzionate e temporanee**; è garantito il **reclamo** all’Organo di Garanzia.

4. **Percorsi riparativi e di educazione digitale.** Oltre/alternativamente alla sospensione, si prevedono: **mediazione** e scuse, **lavori utili** alla comunità scolastica, **elaborati** su cittadinanza digitale/rispetto della privacy, partecipazione a **moduli di educazione civica digitale.** (Nota MIM 3392).
5. **Comunicazioni scuola–famiglia.** Per necessità urgenti, le famiglie contattano **Segreteria/Presidenza**; gli studenti, su autorizzazione, usano il **telefono fisso** dell’Istituto.
6. **Coordinamento con il Regolamento vigente.** Il presente articolo **sostituisce** ogni previsione incompatibile del Regolamento 18/09/2024 in materia di dispositivi personali, aggiornando le fonti e i rinvii.

TITOLO II — INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, INCANDIDABILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE STUDENTESCHE

Il presente testo coordina il Regolamento 18/09/2024 con la **modifica puntuale** approvata dal Consiglio d’Istituto in data //2025, relativa all’inserimento delle cause di **Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e decadenza dalle cariche studentesche**, e alla conseguente **rinumerazione** dei Titoli e degli articoli successivi, nonché ai **rinvii interni**.

Art. 1 — Oggetto, principi e richiamo alle fonti

1. La presente sezione disciplina **ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione dalle funzioni e decadenza** dalle cariche elettive della componente **studenti** (es. rappresentanti di classe, di istituto, nel Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale degli Studenti e, ove previsto, nella Giunta esecutiva), nel rispetto delle **ordinanze elettorali nazionali** e dell’**autonomia scolastica**.
2. Le disposizioni operano nel rispetto dei **principi generali dell’ordinamento** (ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, buon andamento, partecipazione), del **giusto procedimento** (L. 241/1990), dei principi dello **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998), della disciplina delle elezioni (O.M. 215/1991 che, all’art. 16, tipizza incompatibilità/ineleggibilità) e, per quanto applicabili in via analogica, dei principi ordinamentali destinati a garantire che le cariche elettive siano ricoperte da soggetti che diano affidabilità morale e giuridica, con richiamo agli artt. 54 e 97 Cost. a presidio del dovere di onore e disciplina di chi esercita funzioni pubbliche e l’esigenza di buon andamento della P.A..

Art. 2 — Elettorato attivo e passivo

1. L'**elettorato attivo e passivo** spetta a tutti gli studenti **iscritti e frequentanti** l'Istituto secondo le ordinanze ministeriali vigenti. Non sono ammessi requisiti ulteriori **salvo quanto previsto** dai successivi articoli in tema di **incandidabilità temporanea e incompatibilità**.

Art. 3 — Incompatibilità (tassative)

1. **Divieto di cumulo**: non è possibile sedere nello stesso organo in rappresentanza di componenti diverse; in caso di elezione plurima si deve **optare** per una sola rappresentanza entro 10 giorni dalla proclamazione.
2. **Commissione elettorale**: i componenti membri della Commissione elettorale che si candidano sono **sostituiti** prima dell'avvio delle operazioni.

Art. 4 — Incandidabilità temporanea (finestra: anno in corso + anno precedente)

1. Costituiscono **cause di incandidabilità temporanea** (ostative alla presentazione della candidatura) le condizioni che seguono, se **sussistenti**:
 - a) **Allontanamento oltre 15 giorni** deliberato dal Consiglio di Istituto per fatti di eccezionale gravità, **in corso di esecuzione** alla data di presentazione delle liste, **ovvero irrogato** nell'anno scolastico **precedente** frequentato nella medesima scuola.
 - b) **Sospensioni complessive ≥ 10 giorni** dalle lezioni nell'ultimo anno scolastico frequentato nella medesima scuola (anche per cumulo di provvedimenti: le sospensioni dell'anno sino a conclusione delle operazioni elettorali vengono sommate alle sospensioni dell'anno precedente).
 - c) **Voto di condotta "6" o inferiore** nello scrutinio finale dell'ultimo anno scolastico antecedente alla candidatura frequentato nella **medesima scuola**.
 - d) **Divieto di accesso** ai locali scolastici, o altra misura **cautelare** adottata dall'Autorità competente che impedisca oggettivamente l'esercizio del mandato, in corso di validità alla data di presentazione delle liste.
 - e) **Incompatibilità non rimossa** di cui all'art. 3.
2. Le lettere **b), c)**, operano come impedimenti per il solo turno elettorale dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni e **non oltre**.
3. Rilevano esclusivamente provvedimenti **definitivamente irrogati** dall'organo competente (non sospesi o annullati). La mera **pendenza** di un procedimento disciplinare **non** costituisce causa di incandidabilità.

Art. 5 — Impegni di integrità e trasparenza

1. Il candidato sottoscrive la **Carta di integrità del rappresentante**, impegnandosi al rispetto del Regolamento, del Patto educativo e delle regole di trasparenza (pubblicazione del programma e dichiarazione di eventuali cariche ricoperte).
2. In caso di elezione, la violazione **grave** degli obblighi di cui alla Carta può rilevare ai fini della **sospensione dalle funzioni** e, ricorrendone i presupposti, della **decadenza** (art. 8).

Art. 6 — Sospensione dalle funzioni in pendenza di sanzione

1. L'irrogazione, durante il mandato, di una **sospensione dalle lezioni** comporta la **sospensione dalle funzioni rappresentative** per la durata dell'allontanamento; resta ferma l'eventuale attivazione della procedura di **decadenza**, di cui al successivo art.8.

Art. 7 — Criteri di preferenza a parità di voti

1. In caso di **parità di preferenze**, è preferito il candidato che abbia conseguito nell'anno scolastico precedente la media di voti più alta.

Art. 8 — Decadenza dalla carica (cause tipizzate)

1. La **decadenza** si verifica esclusivamente nei casi:
 - a) **Perdita dei requisiti** di eleggibilità (trasferimento, ritiro, cessazione frequenza, diploma).
 - b) **Assenze non giustificate**: tre sedute consecutive o cinque nell'anno scolastico dell'organo.
 - c) **Incompatibilità sopravvenuta** non rimossa entro 10 giorni.
 - d) **Violazione gravissima** dei doveri di mandato, accertata con contestazione scritta, audizione e delibera motivata.

Art. 9 — Procedura di verifica, contestazione e rimedi

1. La **Commissione elettorale** verifica le condizioni di incandidabilità su atti d'ufficio e autodichiarazioni; l'esclusione dalla lista è motivata e notificata entro 24 ore.
2. È ammesso **reclamo** all'**Organo di Garanzia** entro 48 ore; decisione entro le successive 48 ore.
3. Contro la declaratoria di **decadenza** è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 10 giorni; resta ferma la successiva tutela presso l'**Ufficio Scolastico Regionale**.
4. Si rinvia all'allegato tecnico, parte integrante del presente regolamento.

Art. 10 — Clausola di salvaguardia

Le presenti disposizioni si applicano nei limiti di compatibilità con l'ordinamento vigente (T.U. 297/1994; O.M. 215/1991; D.P.R. 249/1998 aggiornato alla data odierna), con i principi generali dell'ordinamento (ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, buon andamento, partecipazione) e con i principi ordinamentali destinati a garantire che le cariche elettive siano ricoperte da soggetti che diano affidabilità morale e giuridica, con richiamo agli artt. 54 e 97 Cost. a presidio del dovere di onore e disciplina di chi esercita funzioni pubbliche e l'esigenza di buon andamento della P.A.. In caso di contrasto, prevale la disciplina statale e regolamentare nazionale.

ART. 11 (Ricorso all'organo interno di garanzia)

1. Contro le sanzioni disciplinari una volta erogate di cui al presente Regolamento, è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla comunicazione da parte dell'interessato, personalmente se maggiorenne, a un apposito Organo di Garanzia (O.G.) all'interno della scuola, come previsto dall'art.2 del D.P.R. n.235/2007.
2. Il ricorso deve essere presentato al Dirigente scolastico, in forma scritta e motivata, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato, a tal fine l'esecuzione del provvedimento

disciplinare comminato dal competente organo scolastico sarà sospesa fino allo scadere del termine di presentazione del ricorso avanti l'Organo di Garanzia dell'Istituto.

3. La notificazione del provvedimento disciplinare ai genitori si considera perfezionata tramite elaborazione di una nota disciplinare riportata nel registro elettronico, la comunicazione alla famiglia tramite fonogramma o email è soltanto eventuale.

4. L'O.G. è composto dal Dirigente scolastico, due docenti, un genitore, uno studente, oltre a quattro membri supplenti, corrispondenti ognuno alle categorie rappresentate. Tutti i predetti membri vengono designati dal Consiglio d'Istituto, che li può scegliere anche tra i propri componenti. Detto organo di Garanzia è presieduto dal D.S. e resta in carica per la durata dell'Organo Collegiale d'Istituto.

5. Per l'esame del ricorso, l'Organo Interno di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico, o in sua assenza dal suo collaboratore:

a) con procedura d'urgenza, entro il giorno successivo al deposito del ricorso, in caso di contestazione di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe;

b) entro tre giorni dal deposito del ricorso, se il provvedimento contestato è stato adottato dal Consiglio di Istituto.

6. Il verificarsi di tre assenze ingiustificate di ciascun membro comporterà automaticamente la decadenza dalla carica del medesimo. L'organo esprime il proprio parere a maggioranza semplice, non è prevista l'astensione. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Alle votazioni partecipa anche il D.S., il cui voto, in caso di parità, prevale. Sono da ritenersi casi di incompatibilità quello del componente dell'O.I.G. che abbia irrogato la sanzione o quello del componente che sia lo studente sanzionato o un suo genitore. In questo caso verranno surrogati, come al precedente comma 4.

7. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

8. Nell'esame del ricorso, l'organo interno di garanzia gode di piena discrezionalità, relativamente alla procedura da adottare, salvo i vincoli stabiliti in via generale dalla legge per i procedimenti amministrativi.

9. L'organo di garanzia dovrà esprimersi entro tre giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

10. I reclami rivolti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sono gestiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

11. A seguito della conclusione del procedimento istruttorio l'O.I.G. può confermare o annullare il provvedimento.

12. L'O.I.G. decide, altresì, su richiesta degli studenti, genitori, docenti e personale A.T.A., formulata tramite le rispettive rappresentanze presenti nel Consiglio d'Istituto, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'interpretazione del presente Regolamento.

13. Della seduta viene redatto il verbale a cura del segretario. Il D.S. provvede a inviare comunicazione scritta in merito all'esito della riunione alle parti interessate.

Articolo 12 (impugnazioni all'organo di garanzia regionale)

1. I reclami rivolti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sono gestiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

2. Avverso il ricorso all'Organo di Garanzia d'Istituto è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia Regionale che deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno.

3. L'impugnativa all'organo regionale non sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare.

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore e coordinamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del C.d.I.
2. Abroga ogni disposizione incompatibile del Regolamento 18/09/2024.
3. È parte integrante del **PTOF** e del regolamento in atto

ALLEGATO TECNICO

Soglie per l'incandidabilità temporanea (impedimenti verificati nell'anno scolastico precedente) e criteri operativi

Finalità: garantire integrità e affidabilità del mandato rappresentativo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tassatività. Le soglie sono oggettive e temporanee: operano nella medesima scuola e solo se gli impedimenti di cui all'art. 4 comma 1 si sono verificati nell'anno scolastico in corso, sino alla data delle elezioni e nell'anno scolastico precedente a quello in cui lo studente intende candidarsi e non oltre.

Definizioni comuni

- **Anno di riferimento:** l'a.s. precedente a quello della candidatura, frequentato nella medesima scuola.

Tabella A – Soglia “VOTO DI CONDOTTA”

Indicatore	Soglia	Esito	Note operative
Voto di condotta nello scrutinio dell'a.s. di riferimento.	$\leq 6,00$	Incandidabilità temporanea	
Voto di condotta nello scrutinio dell'a.s. di riferimento.	$> 6,00$	Candidabilità	In assenza di altre cause ostative.

Clausole di garanzia

- **Tassatività:** si considerano **solo** dati risultanti da **atti ufficiali** (scrutini, delibere, provvedimenti non sospesi/annullati).
 - **Temporalità:** le soglie operano per il solo turno elettorale dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui si sono verificati gli impedimenti di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), c), e **non oltre**; cessano di diritto il loro effetto nell'anno scolastico seguente e lo studente rientra di diritto in piena candidabilità, salvo il caso di reiterazione dei predetti impedimenti.
 - **Salvaguardia:** applicazione nei limiti di compatibilità con le fonti nazionali e con i principi generali dell'ordinamento (ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, partecipazione) e con i principi richiamati nella Sezione.
-

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Elezioni organi collegiali – componente studenti – I.I.S.S. “S. Pugliatti”

(Da presentare insieme alla lista – ai sensi e per gli effetti del Regolamento d’Istituto, Sezione Cariche Studentesche)

A. Dati del candidato

- Cognome e nome: _____
- Data e luogo di nascita: _____
- Classe e sezione: _____
- Plesso: Taormina Furci Siculo
- Recapito e-mail istituzionale: _____

B. Lista / Carica per cui si candida

- Lista n./ denominazione: _____
- Carica: Rappresentante di classe Consiglio d’Istituto Rappresentante d’Istituto
Altro: _____

C. Dichiarazioni sostitutive (artt. 46–47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, **DICHIARA** che, con riferimento all’anno scolastico precedente (frequentato nella medesima scuola):

1. **Sospensioni** complessive: **inferiori a 10 giorni**;
2. **Allontanamenti** deliberati dal CdI: **assenti** / presenti ma **non** nell’a.s. precedente.
3. **Voto di condotta** nello scrutinio finale: **superiore a 6/10**.
4. **Misure cautelari** (es. divieto di accesso): **assenti**.
5. **Incompatibilità** (cumulo cariche / commissione elettorale): **assenti** (in caso contrario, mi impegno a **optare** entro 10 giorni dalla proclamazione).

D. Carta di integrità del rappresentante

Con la firma:

- mi impegno a rispettare il **Regolamento d’Istituto** e il **Patto educativo**;
- accetto gli **obblighi di trasparenza** (pubblicazione sintetica del programma; disponibilità a percorsi formativi su legalità e rappresentanza);
- prendo atto che la violazione **grave** degli obblighi può comportare **sospensione dalle funzioni** e/o **decadenza**, con le garanzie procedurali previste.

E. Trattamento dati personali (informativa sintetica)

I dati saranno trattati dall'Istituto, quale Titolare, per finalità relative al procedimento elettorale e alla verifica dei requisiti di candidabilità, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e normativa nazionale; informativa estesa sul sito dell'Istituto.

Luogo e data _____

Firma del candidato _____
